



**ARPAT**  
**Agenzia regionale per la protezione  
ambientale della Toscana**



## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

(resa ai sensi art. 8 CCNL del personale di comparto del Comparto Sanità 21.5.2018, art. 4 CCNL Comparto Sanità 19.4.2004 e s.m.i., artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

**Controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo di Contrattazione Integrativa sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016, del personale di COMPARTO per opere e lavori pubblici, sottoscritto in data 8.9.2022**

### **III.1 Modulo I**

#### **La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del Regolamento stesso esclusivamente per le attività e con le percentuali indicate all'art. 6

L'attribuzione degli incentivi è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte delle opere e dei lavori pubblici, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne dell'Agenzia.

Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016 è costituito dagli accantonamenti percentuali (fino al limite massimo del 2%) determinati secondo le regole riportate all'art. 2 e calcolati sull'importo

#### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Parte non pertinente

#### Sezione II – Risorse variabili

L'incentivo per le funzioni tecniche, che deriva da normativa specifica, ovvero dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha carattere variabile e l'ammontare dipende dalla programmazione annuale degli obiettivi di spesa dell'Amministrazione. Le risorse previste rientrano tra le risorse variabili indicate dall'art. 81, comma 4 lett. d) del CCNL 21.5.2018.

Il presente accordo ha valore normativo, rinviando la definizione della parte economica agli atti annuali di costituzione dei fondi e conseguentemente ai relativi accordi sulle destinazioni degli stessi.

#### Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun servizio o fornitura e non sono da porre a carico del Fondo risorse decentrate.

Si precisa inoltre che, alla luce della deliberazione 51/2011 della Corte dei Conti - Sezioni riunite, e della più recente deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 6/2018, gli incentivi per le funzioni tecniche non soggiacciono al vincolo posto al complessivo trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs. 75/2017.

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La destinazione è data dalla legge nazionale e non dal CCDI

#### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo sottoposto a certificazione prevede, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice degli appalti, la determinazione dei criteri che definiscono l'ammontare del fondo incentivante per le funzioni tecniche, previsto dalla normativa nella misura massima del 2% degli importi posti a base di opere e lavori pubblici, nonché dei criteri e delle modalità generali di ripartizione dell'incentivo per i dipendenti, pari all'80% del fondo, che potranno essere erogati previa adozione del regolamento da parte dell'Ente. La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo sarà destinata, come previsto dalla stessa normativa, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

#### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente

#### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

## Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si certifica quanto segue:

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'incentivo per le funzioni tecniche ha carattere variabile in quanto l'importo è diverso di anno in anno essendo legato all'appalto di opere e lavori pubblici previsti dal Programma degli investimenti nei Bilanci preventivi annuali e soggetto comunque all'effettiva prestazione resa da parte dei dipendenti, previo accertamento positivo come previsto dall'art. 7 del Regolamento.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

I compensi incentivanti per funzioni tecniche derivano da legge specifica che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, pur prevedendo un limite massimo nella corresponsione che non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. La liquidazione delle competenze è subordinata al previo accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato ed è rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dalla presente ipotesi di accordo e nel Regolamento; sono previste decurtazioni in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione imputabili allo stesso personale. In caso di varianti contrattuali, previste dal vigente Codice dei contratti pubblici, l'incentivo non potrà essere calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta qualora si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione (quali definite dall'art. 106 del Codice).

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

parte non pertinente in quanto l'ipotesi di accordo definisce i criteri di ripartizione degli incentivi e non prevede allocazione di risorse, per la quale si rimanda agli accordi annuali per la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali

#### **III.4 Modulo IV**

##### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

I principali strumenti di programmazione economico-finanziaria di ARPAT sono: il bilancio preventivo economico per l'esercizio di riferimento e il bilancio preventivo economico pluriennale per il triennio di riferimento.

Il bilancio preventivo economico contiene i costi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, compreso l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da considerare nel quadro economico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti.

Le strutture dell'Agenzia nella predisposizione delle richieste di budget, in base alle quali è costruito il bilancio preventivo economico, prevedono l'incentivo di cui sopra sia per la parte da destinare al personale coinvolto sia nella parte da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il bilancio preventivo economico contiene i costi relativi alla programmazione di opere e lavori pubblici, compreso l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserito nel costo del personale per la parte da destinare a retribuzione del personale e nel Programma degli investimenti per la parte da destinare all'acquisto di immobilizzazioni.

#### **III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.**

La somma prevista a titolo di incentivo per ciascun servizio o fornitura viene controllata nel suo importo complessivo tramite la voce stipendiale con cui sarà erogata e tramite budget per la parte destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il controllo a consuntivo del rispetto delle somme previste nel fondo incentivante per funzioni tecniche avviene tramite controllo complessivo della voce stipendiale per l'erogazione al personale coinvolto e tramite rispetto dei budget assegnati.

#### **III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le somme relative al fondo incentivante per le funzioni tecniche vengono previste nel Bilancio preventivo economico e nel Programma degli investimenti coerentemente ai quadri economici delle risorse necessarie per ciascun servizio o fornitura programmato. I costi complessivamente previsti devono essere compatibili con le risorse disponibili che saranno riassunti nel bilancio preventivo. Quest'ultimo, secondo la normativa contabile applicata, dovrà presentare una situazione di pareggio economico. Considerata inoltre la disponibilità di cassa iniziale e i flussi finanziari nel corso dell'esercizio, sarà verificata anche la disponibilità finanziaria necessaria per la copertura del fondo.

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Paola Querci <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”